



ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GINO ZAPPA"
Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02 960 31 66 - Fax 02 967 014 31
Cod. Univ. Uff. UFMUGQ - Cod. Fisc. 94000170129 - Cod. Mecc. VATD08000G
E-mail: vatd08000g@istruzione.it - Sito Web: www.itczappa.edu.it



Decreto Dirigenziale n. 34 del 12/02/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista**
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Vista**
- la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- Visto**
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto**
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visto**
- il Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- Tenuto conto**
- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25 comma 2 del Decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, dall'art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dagli articoli 3 e 44 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;
- Visto**
- Il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico per affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 50/2016 (ora art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023) approvato con delibera del Consiglio di istituto n. 169 del 28/06/2019 e modificato con delibera n. 68 del 24/01/2024;
- Visto**
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n.



78 del 21 giugno 2022 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

Visto

- in particolare il comma 1 e 2 dell'art. 17, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, che dispongono che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

Visto

- in particolare il comma 1 dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare la lettera b che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto

- l'allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare la lettera d del comma 1 dell'art. 3 che definisce «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza un' PROCEDURA di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto

- l'art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;

Visto

- l'art. 1 comma 449 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) che dispone che "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro";

Visto

- l'art. 1 comma 450 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2019) che dispone che "Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle

rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento;

Visto

- l'art. 1 comma 583 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che dispone Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

Visto

- **l'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione**

risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;

Vista

- la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

Visto

- l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa;

Visto

- in particolare i commi 1, 2,3 e 4 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il quale prevede che:
 - **1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice**
 - **2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di**

spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

- **3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.**
- **4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.**

- Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP;

Rilevata

- la necessità di dare piena attuazione alle attività previste nel Piano triennale dell'offerta formativa, ed in particolare ai viaggi di istruzione in esso previsti e deliberati dai consigli di classe;

Visto

- il Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, e il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, in particolare per quanto attiene al valore formativo, educativo, orientativo e inclusivo delle attività extracurricolari e dei viaggi di

istruzione, quali iniziative coerenti con le finalità istituzionali della scuola e con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Vista

- la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 674 del 3 febbraio 2016, recante "Viaggi di istruzione e visite guidate – indicazioni operative", tuttora vigente per le parti compatibili con la normativa successiva, con riferimento agli aspetti organizzativi, didattici, di sicurezza e di responsabilità;

Vista

- la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2209 dell'11 aprile 2012, concernente i viaggi di istruzione e le visite guidate, con particolare riferimento agli obblighi di vigilanza, alle responsabilità del personale accompagnatore e alla tutela degli studenti partecipanti;

Vista

- la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 2164 del 9 febbraio 2023, con la quale è stata confermata la piena ripresa e la centralità dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche quali attività didattiche a tutti gli effetti e parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Visto

- il quadro interpretativo fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ai servizi relativi ai viaggi di istruzione, con particolare riferimento alle modalità di affidamento sottosoglia e all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale;

Considerato

- la necessità di procedere all'individuazione di un operatore economico qualificato, in possesso di documentata esperienza nel settore dei servizi di viaggio di istruzione e stage formativi, cui affidare il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dello stage sciistico e del viaggio di studio all'estero, in quanto tali attività costituiscono parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, risultano regolarmente deliberate dagli organi collegiali competenti e sono funzionali al perseguimento degli obiettivi educativi, didattici e formativi dell'Istituzione scolastica;

- Considerato** • altresì che l'unitarietà organizzativa e gestionale delle prestazioni richieste, strettamente connesse tra loro sotto il profilo funzionale e temporale, rende non conveniente la suddivisione dell'appalto in lotti distinti, in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, economicità e risultato di cui agli articoli 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023
- Tenuto conto** • dell'esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività programmate, nel rispetto del calendario scolastico e delle esigenze organizzative delle famiglie e dell'istituzione scolastica, evitando il rischio di ritardi tali da compromettere o rendere antieconomico lo svolgimento delle iniziative previste
- Accertato** • **che l'affidamento è finalizzato ad assicurare l'attuazione delle attività previste e attribuite dall'ordinamento all'istituto e al raggiungimento di obiettivi previsti nel Piano Triennale dell'offerta formativa e che è coerente con le esigenze di funzionalità dell'istituto e che soddisfa le necessità di cui sopra**
- Preso atto** • **che la spesa complessiva stimata per il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dello stage sciistico dei viaggi di istruzione e del viaggio studi all'estero, ammonta ad euro 103.800 IVA inclusa e che, pertanto, è inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e alle soglie del regolamento approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 169 del 28/06/2019 e modificato con delibera n. 68 del 24/01/2024 ;**
- Visto** • **il programma annuale per l'anno finanziario 2026, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 11/02/2026 (delibera n.6) recante una previsione di entrata pari a euro 1.371.444,76 e di spesa pari a euro 1.278.444,76 in termini di competenza e Disponibilità da programmare per euro 93.000,00;**

- Dato atto** • **che il corrispettivo per il servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dello stage sciistico dei viaggi di istruzione e del viaggio studi all'estero troverà copertura a valere sul contributo che i genitori delle studentesse e degli studenti iscritti e frequentanti il corso di studio presso l'istituto Tecnico Commerciale Statale "Gino Zappa" di Varese (VA) che hanno chiesto di partecipare allo stage sciistico e/o al viaggio di istruzione e/o al viaggio studio all'estero verseranno nelle casse dell'istituto;**
- Vista** • **l'assoluta indifferibilità ad effettuare la fornitura;**
- Accertata** • **l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in ossequio del principio di tempestività;**
- Accertata** • **che la spesa presunta di cui al presente decreto non eccede lo stanziamento dello specifico aggregato, come individuato nel programma annuale (Aggregato A Attività Voce 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero Sottovoce 05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero);**

DECRETA

Art. 1

di dare avvio, per le motivazioni espresse in epigrafe che qui si intendono integralmente esposte e trascritte, alla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto, sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione dello stage sciistico, dei viaggi di istruzione e del viaggio studio all'estero con la relativa assistenza per le studentesse e gli studenti iscritti e frequentanti il corso di studio presso l'istituto Tecnico Commerciale Gino Zappa di Saronno (VA) nonché per i docenti accompagnatori, da espletarsi a norma dell'art. 1 comma 583 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii, in via preliminare aderendo alle convenzioni CONSIP, ove esistenti, ed in subordine, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, mediante affidamento diretto ad un operatore economico presente su una delle

piattaforme di approvvigionamento digitale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC e raggiungibile all'indirizzo <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>, operanti nel settore merceologico di riferimento e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, delle licenze per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente decreto, nonché di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Art. 2

di approvare l'avviso di indagine di mercato che si allega al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale;

Art. 3

di assumere l'incarico di Responsabile unico del progetto, a norma dell'art. 15 comma 1 del **Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023**, in quanto pienamente idonea a ricoprire l'incarico, perché in possesso dei requisiti richiesti indicati all'art. 5 dell'allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

Art. 4

di pubblicare il presente decreto, sul sito web dell'istituto, nell'albo pretorio e, a norma del comma 2 dell'art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione "bandi di gara e contratti" della sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'istituzione scolastica;

Art. 5

Il presente decreto costituisce determina a contrattare ai sensi del comma 1 dell'art.17 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

Art. 6

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 quater della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Art. 7

Avverso il presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'art.14 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche è ammesso ricorso amministrativo per opposizione entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto. Decorso tale termine, la determinazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Saronno, 12/02/2026

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa de Angelis Angelica

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.